

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

**ANTIRICICLAGGIO:  
NORMATIVA E ADEMPIMENTI  
PER GLI STUDI PROFESSIONALI**

---

**Dott.ssa Annalisa DE VIVO**

*Dottore Commercialista - Ricercatrice area giuridica Fondazione  
Nazionale dei Commercialisti*

Perugia, 15 e 16 settembre 2015

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

---

**LA SEGNALAZIONE DELLE  
OPERAZIONI SOSPETTE**

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## L' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

**OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (art. 41)**

↓

**QUANDO:**  
**Sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 3

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## L' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

**IL SOSPETTO È DESUNTO DA:**

- 1. Aspetti oggettivi dell'operazione:**
  - CARATTERISTICHE**
  - ENTITÀ**
  - NATURA**
- 2. Qualsiasi circostanza conosciuta dal professionista in ragione delle prestazioni effettuate**
- 3. Aspetti soggettivi dell'operazione:**
  - CAPACITÀ ECONOMICA**
  - ATTIVITÀ SVOLTA DAL CLIENTE**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 4

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## L' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

### LE MODIFICHE DEL D.L. 78/2010

L'art. 36 del d.l. 78/2010 ha modificato il primo comma dell'art. 41, aggiungendovi il seguente periodo:

↓

**È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 5

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## L' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE


### L'INTERPRETAZIONE DEL MEF



Nella **circolare interpretativa n. 297944 dell'11 ottobre 2010**, il MEF ha chiarito che con l'integrazione dell'art. 41 si è inteso contribuire alla definizione di un indicatore di anomalia che, tuttavia, deve essere considerato nell'ambito di una valutazione complessiva dell'operazione che non può prescindere dai richiamati elementi oggettivi e soggettivi.

Dunque, la modifica non trasforma l'impianto generale della norma, essendo più semplicemente finalizzata a **"qualificare meglio"** i profili di sospetto.

È infatti esclusa, a parere del MEF, ogni forma di "oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta".

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 6






**INDICATORI DI ANOMALIA**

- ❑ Rifiuto o riluttanza nel fornire informazioni occorrenti per l'esecuzione della prestazione professionale
- ❑ Indicazione, da parte dei clienti, di dati inesatti o incompleti
- ❑ Esistenza di discrasie ingiustificate rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività
- ❑ Coinvolgimento di controparti insediate in Paesi noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto l'aspetto fiscale o del segreto bancario, ovvero indicati come non cooperativi dal GAFI non giustificato dall'attività economica del cliente e da altre circostanze

**INDICATORI DI ANOMALIA**

- ❑ Effettuazione di operazioni apparentemente incongrue rispetto alle finalità dichiarate
- ❑ Impiego ingiustificato di contante o di mezzi di pagamento anomali rispetto alla prassi comune e alla natura dell'operazione
- ❑ Effettuazione di operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato
- ❑ Ricorso ingiustificato al frazionamento delle operazioni
- ❑ Ingiustificata interposizione di soggetti terzi
- ❑ Impiego di strumenti societari e fiduciari in modo da limitare la trasparenza della proprietà e della gestione



Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## I REATI TRIBUTARI


**CIRCOLARE N. 81 DEL 18 AGOSTO 2008 DEL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

Posto che l'art. 2 d.lgs. 231/2007 non ripete l'inciso "fuori dei casi di concorso nel reato", contenuto negli artt. 648-bis e 648-ter c.p., la nuova normativa amplia considerevolmente l'ambito di applicazione dell'obbligo di segnalazione, estendendolo anche ai casi in cui il reato presupposto e quello di riciclaggio sono commessi dal medesimo soggetto

Ove l'interpretazione su esposta dovesse essere accolta, dovrebbero essere segnalati anche tutti i reati fiscali di cui al d.lgs. 74/2000 commessi direttamente dal cliente

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

14






Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## L' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE NELLA VD

**LEGGE 186/2014 E NOTA MEF 9 GENNAIO 2015**



Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco mediante la procedura di cui alla legge n. 186/2014 **resta immutato l'obbligo di adeguata verifica della clientela, ivi inclusa l'identificazione del titolare effettivo e l'applicazione di misure rafforzate nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.**

Tale ultima circostanza si verifica anche con riferimento alle fattispecie di rimpatrio di capitali e beni detenuti in Paesi individuati dal GAFI come ad alto rischio e/o non cooperativi, ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

17

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## L' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE NELLA VD

**LEGGE 186/2014 E NOTA MEF 9 GENNAIO 2015**



L'istituzione dei presidi antiriciclaggio risponde all'esigenza di una *“esaustiva ed aggiornata acquisizione di dati e informazioni utili ad intercettare e mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”*, coerentemente alla *ratio* di effettiva disclosure sottesa alla procedura di collaborazione volontaria che, per poter essere correttamente esperita, richiede che siano indicati all'Amministrazione finanziaria *“tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni”*.

Analoghe motivazioni giustificano la **sussistenza degli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette.**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

18

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

**ESENZIONE DALL' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE**

**IL DIRITTO ALLA DIFESA  
(art. 12, co. 2)**

“Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano ai professionisti per le informazioni ricevute dal cliente oppure ottenute riguardo allo stesso:

- nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente
- o
- dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento

compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”

*Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti* 19

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

**ESENZIONE DALL' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE**

**ATTIVITÀ ESONERATE  
DALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE**

- Consulenza, assistenza e rappresentanza relative a procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi e tributari)
- Consulenza, assistenza e rappresentanza relative a procedimenti alternativi di soluzione delle controversie
- Incarichi affidati dall'autorità giudiziaria (curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria)
- Ausiliario del giudice (perito, consulente tecnico d'ufficio), amministratore e liquidatore nelle procedure giudiziali
- Consulenza tecnica di parte

*Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti* 20

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

## LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

21

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

## LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

I professionisti trasmettono la segnalazione della operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero agli Ordini professionali (art. 43)

```
graph TD; A[Professionista-Segnalante] --> B[ORDINE (CNN e CNCL)]; B --> C[UIF]; C --> A;
```

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

22

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

### LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

I dottori commercialisti e gli esperti contabili **ATTUALMENTE** trasmettono la segnalazione dell'operazione sospetta di riciclaggio **esclusivamente in via telematica** alla UIF secondo le modalità descritte nel provvedimento emanato da Banca d'Italia il 4 maggio 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.05.2011)

```
graph TD; A[Professionista-Segnalante] --> B[UIF]
```

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

23

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

### LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Con D.M. 4 maggio 2012 il MEF ha disposto che il CNDCEC possa ricevere le SOS dai propri iscritti e trasmetterle alla UIF. Le specifiche tecniche dovranno essere stabilite in un protocollo d'intesa CNDCEC-UIF, attualmente in fase di redazione

```
graph TD; A[Professionista-Segnalante] --> B[CNDCEC]; B --> C[UIF]
```

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

24

## LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

### SEGNALAZIONE TELEMATICA

- ✓ L'art. 6, co. 6, lett. e-bis) d.lgs. 231/2007 (inserito dal decreto correttivo) prevedeva la pubblicazione in G.U. di un provvedimento disciplinante i contenuti della segnalazione
- ✓ Tali contenuti sono stati anticipati nella bozza del provvedimento UIF pubblicato il 25.11.2010 sul sito della Banca d'Italia e successivamente formalizzati nel provvedimento del 04.05.2011
- ✓ Il nuovo sistema, operativo dal 16 maggio 2011, prevede che le segnalazioni avvengano in via telematica attraverso il portale della Banca d'Italia
- ✓ Il nuovo schema di segnalazione é uguale per tutte le categorie di segnalanti (intermediari, professionisti, altri operatori), con diverso livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarità dei soggetti e dell'operatività segnalata

## LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

### SEGNALAZIONE TELEMATICA (DAL 16 MAGGIO 2011)

Le segnalazioni telematiche possono essere inviate:

**1. Con modulo "data entry"**  
(le segnalazioni sono compilate attraverso un' interfaccia video)

**2. Mediante trasmissione di un file predisposto autonomamente dal segnalante secondo il formato XBRL**

**TEMPISTICA DELLA SEGNALAZIONE  
(art. 41, co. 4)**

Il professionista è tenuto a inviare la segnalazione:

- appena viene a conoscenza degli elementi di sospetto
- senza ritardo
- «ove possibile prima di eseguire l'operazione»

L'efficacia preventiva della segnalazione è direttamente correlata alla tempestività e alla diligente condotta del professionista

**OBBLIGO DI ASTENSIONE  
(art. 41, co. 5)**

Il professionista al quale il cliente si rivolge per il compimento di operazioni che appaiano sospette deve:

1. astenersi dall'eseguire l'operazione sospetta richiesta dal cliente ad eccezioni dei casi in cui l'astensione può compromettere i) l'ordinario svolgimento delle prestazioni professionali, ii) le indagini
2. inviare senza ritardo la segnalazione dell'operazione alla UIF
3. eseguire l'operazione

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## IL SEGRETO PROFESSIONALE

**SEGRETO PROFESSIONALE**  
(art. 41, co. 6)

La segnalazione delle operazioni sospette, se effettuata ai sensi di legge, non costituisce violazione:

- del segreto professionale
- di altri obblighi di segretezza
- di restrizioni imposte per legge o in sede contrattuale

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 29

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## ESITI DELLA SEGNALAZIONE

```
graph TD; UIF[UIF] --> IFF([INDAGINE FINANZIARIA:  
preliminare esame economico-finanziario  
dell'operazione segnalata]);
```

**INDAGINE FINANZIARIA:**  
preliminare esame economico-finanziario  
dell'operazione segnalata

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 30

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## ESITI DELLA SEGNALAZIONE

**OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA  
(art. 47)**

La UIF può richiedere ai professionisti qualsiasi informazione necessaria per gli approfondimenti relativi a segnalazioni di operazioni sospette, ad omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge

↓

I professionisti dovranno trasmettere tempestivamente alla UIF quanto richiesto

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 31

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## ESITI DELLA SEGNALAZIONE

### Esiti della segnalazione

```
graph TD; UIF[UIF] --> 1[1. Archivia le segnalazioni che ritiene infondate]; UIF --> 2[2. Trasmette gli esiti agli organismi investigativi (DIA e NSPV)]; UIF --> 3[3. Comunica la notizia di reato alla autorità giudiziaria (priva del nominativo del segnalante)];
```

**1. Archivia le segnalazioni che ritiene infondate**

**2. Trasmette gli esiti agli organismi investigativi (DIA e NSPV)**

**3. Comunica la notizia di reato alla autorità giudiziaria (priva del nominativo del segnalante)**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 32



## LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

### TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE (art. 45)

I soggetti obbligati alla segnalazione devono adottare misure adeguate per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

Gli ordini professionali adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.

## LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

### TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE (art. 45)

La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

Esse possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione:

- nel caso degli ordini professionali, le informazioni sono richieste all'ordine competente, che a tal fine deve custodire il nominativo del segnalante;
- nel caso di segnalazione effettuata direttamente dal professionista, le informazioni sono richieste al segnalante adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza.

**TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL  
SEGNALANTE  
(art. 45)**

**L'identità della persona fisica che ha effettuato la segnalazione potrà essere rivelata solo su decreto motivato dell'autorità giudiziaria, ove quest'ultima lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.**

Fuori da tali ipotesi, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.

**DIVIETO DI COMUNICAZIONE DELLA  
SEGNALAZIONE  
(art. 46)**

Fuori dai casi previsti dalla legge al professionista è **vietato dare comunicazione al cliente o a terzi dell'avvenuta segnalazione**

Il divieto vale anche nei confronti di chiunque ne sia a conoscenza (compresi dipendenti e collaboratori del professionista)

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

### IL DIVIETO DI COMUNICAZIONE NON COMPRENDE:

- ❑ la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo
- ❑ il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale
- ❑ le comunicazioni fra soggetti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata
- ❑ le comunicazioni con dipendenti e collaboratori
- ❑ i casi relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni che coinvolgono due o più professionisti

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 37

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## ESITI DELLA SEGNALAZIONE

### ESITI DELLA SEGNALAZIONE (art. 47)

*Per gli accertamenti ritenuti necessari, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può avvalersi della collaborazione dei nuclei di Polizia Tributaria competenti per territorio. All'esito di tali indagini, potranno emergere:*

<b>CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI</b>	➔	In tal caso l'organo di polizia giudiziaria dovrà inviare la notizia di reato (anche diverso dal riciclaggio) all'autorità competente
<b>VIOLAZIONI ESCLUSIVAMENTE AMMINISTRATIVE</b>	➔	In tale ipotesi dovrà essere redatto un verbale di constatazione, sulla base del quale il MEF irrognerà le sanzioni corrispondenti

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 38

## ESITI DELLA SEGNALAZIONE

### FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI (art. 48)

La UIF comunica direttamente al segnalante (ovvero tramite gli ordini professionali) l'inoltro della segnalazione agli organi investigativi, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini.

Gli organi investigativi informano la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo.

La UIF, la GdF e la DIA forniscono, nell'ambito della relazione annuale al MEF, informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente, nonché sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.

## OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

## **FORMAZIONE DEL PERSONALE**

### **OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (art. 54)**

I professionisti e gli ordini professionali adottano adeguate misure di formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2007. Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.

Dette misure comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Le autorità competenti (UIF, Guardia di finanza e DIA) forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

## **LIMITAZIONI ALL' USO DEL DENARO CONTANTE**

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### L'EVOLUZIONE DEI PAGAMENTI IN CONTANTI

Fino al 29 aprile 2008	Ammessi solo <u>se non superiori</u> a <b>12.500</b> euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	Ammessi solo <u>se inferiori</u> a <b>5.000</b> euro
Dal 25 giugno 2008	Ammessi solo <u>se inferiori</u> ad <b>Euro 12.500</b>
Dal 31 maggio 2010	Ammessi solo <u>se inferiori</u> ad <b>Euro 5.000</b>
Dal 13 agosto 2011	Ammessi solo <u>se inferiori</u> ad <b>Euro 2.500</b>
Dal 6 dicembre 2011	Ammessi solo <u>se inferiori</u> ad <b>Euro 1.000</b> (art. 12 DL 201/2011)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

43 43

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### LE ULTIME MODIFICHE DELLA SOGLIA-LIMITE

ART. 49, CO. 1, D.LGS. 231/2007

*È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a **1.000 euro**\*. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.*

\* Importo così modificato dal comma 1 dell'art. 12, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

44

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### ASSEGNI BANCARI E POSTALI

Gli assegni bancari e postali:

- ❑ devono essere emessi da banche e da Poste Italiane S.p.A. con apposta la clausola di non trasferibilità, anche se il cliente può richiederne per iscritto il rilascio in forma libera (bollo € 1,50 per assegno);
- ❑ se emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro, devono contenere l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- ❑ se emessi all'ordine del traente (c.d. assegni "a me medesimo"), possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE

- ❑ Non possono recare un saldo pari o superiore a 1.000 euro;
- ❑ Se alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007 recavano un saldo pari o superiore a detta soglia, avrebbero dovuto essere estinti dal portatore, oppure il loro saldo avrebbe dovuto essere ridotto ad una somma non eccedente tale importo entro il 31 marzo 2012.

In caso di loro trasferimento, inoltre, il cedente deve comunicare entro trenta giorni alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Tale disposizione consente un monitoraggio dei trasferimenti tra soggetti diversi ai fini della prevenzione del riciclaggio, senza alterare la natura di titolo al portatore dei documenti in questione.

#### LIBRETTI ANONIMI/CON INTESTAZIONE FITTIZIA

- ❑ L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.
- ❑ L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietato.

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### LE DEROGHE ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 49 (d.l. 16/2012)

Per i turisti stranieri (non residenti in Italia, né in altro stato UE) sono ammessi acquisti di beni presso esercenti attività di commercio al dettaglio e assimilati e agenzie viaggi e turismo per acquisti di beni o prestazioni di servizi legati al turismo,  
**PARI O SUPERIORI a € 1.000, ma entro € 15.000**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 47 47

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### LE DEROGHE ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 49

Il **NEGOZIANTE** dovrà:

1. **inviare** telematicamente all'Agenzia delle Entrate comunicazione preventiva di richiesta a ricevere pagamenti in contanti ultrasoglia, segnalando il numero del proprio c/c su cui effettuare i versamenti;
2. **acquisire** dal cliente fotocopia passaporto e autocertificazione che evidenzia la cittadinanza non italiana né degli stati della CE;
3. **depositare**, entro il primo giorno feriale successivo all'acquisto, la somma incassata fornendo alla banca anche copia della ricevuta della comunicazione telematica;
4. **comunicare** gli incassi oltre i mille euro (per le operazioni a partire dal 26/4/2012) all'agenzia delle entrate secondo modalità e termini da stabilirsi (art.3 co. 2-bis DL 16/2012, conv. con L. 44/2012).

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 48 48



## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### L'OPERAZIONE FRAZIONATA (art. 2, lett. m), d.lgs. 231/2007)

È un'operazione, seppur unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore a 1.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori a tale limite, effettuate in momenti diversi ma in un circoscritto periodo di tempo, fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

**Attenzione!**

*Alcuni ritengono che il periodo di sette giorni non valga per i professionisti, ma solo per gli enti finanziari. Infatti, mentre il professionista detiene elementi tali da poter riunificare le frazioni di pagamento all'interno di una medesima prestazione contrattuale, per un ente finanziario l'intervallo di pagamento (cioè i sette giorni previsti dalla legge) diviene elemento indispensabile ai fini del cumulo in termini causali dei pagamenti effettuati tra medesimi soggetti in tempi diversi.*

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### OPERAZIONI A RISCHIO "FRAZIONAMENTO"

- ❑ PAGAMENTI FATTURE;
- ❑ FINANZIAMENTI FRA SOCI E SOCIETÀ';
- ❑ TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE SOCIETÀ';
- ❑ DISTRIBUZIONE UTILI DA SOCIETÀ A SOCI
- ❑ EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Sono **vietati i trasferimenti in unica soluzione** di denaro e/o titoli al portatore per **importo superiore alla soglia** anche quando tale limite viene superato cumulando le diverse specie di pagamento

Ad esempio:

- **Denaro**  
400 Euro
- +
- **Titoli al portatore**  
600 Euro

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 51 51

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1504/1995

Nel caso di più trasferimenti di importo inferiore alla soglia, ma complessivamente di ammontare superiore, **sfuggono al divieto, perchè tra loro non cumulabili**, quelli relativi:

- A distinte ed autonome operazioni
- Alla medesima operazione, **quando il frazionamento è connotato all'operazione stessa** (ad es. contratto di somministrazione) ovvero la **conseguenza di preventivo accordo tra le parti** (ad es. pagamento rateale)

È **potere discrezionale** dell'Amministrazione **valutare, caso per caso**, se il frazionamento sia stato invece realizzato **con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 52 52

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

**LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE**

**IL PARERE DEL MEF (12.06.2008)**

FATTURA 30, 60, 90 GIORNI

Il pagamento di una fattura a 30, 60, 90 giorni **non costituisce violazione** all'art. 49 d.lgs. 231/2007 in quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è connaturata all'operazione, o frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal preventivo accordo tra le parti (sul punto, il MEF richiama il parere n. 1504/1995 del Consiglio di Stato).

**CIASCUN VERSAMENTO DOVRÀ PERÒ ESSERE INFERIORE A 1.000 EURO**

(parere confermato dalla Circolare MEF 08/2010)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 53 53

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

**LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE**

**LA CIRCOLARE MEF 16.01.2012 N. 2**

*Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio*

**La violazione al nuovo limite può essere sanzionata a partire dal 1° febbraio 2012**

Il MEF chiarisce che l'importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento: ne consegue il divieto di frazionamento "artificioso" di un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti che, ancorché di importo singolarmente inferiore alla soglia di legge, siano di fatto riconducibili ad un'unica transazione economica.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 54 54

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### LA CIRCOLARE MEF 16.01.2012 N. 2

È confermata l'ammissibilità della rateazione di un importo pari o superiore a 1.000 euro, **laddove la stessa sia espressamente prevista da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova**: in tal caso, a parere del MEF, la molteplicità dei trasferimenti può infatti interpretarsi come prassi commerciale e non come elusione della normativa antiriciclaggio.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

55

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE (22.06.2010, N. 15103)

La soglia antiriciclaggio viene superata anche attraverso il cumulo di molteplici pagamenti sotto soglia, riferiti ad un'unica operazione

↓

↓

**Nessun effetto sulle rateizzazioni contrattuali in contanti**  
(ex d.lgs. 151/2009 - correttivo del d.lgs. 231/2007)

**Sempre inibiti i pagamenti sub-soglia plurimi e ravvicinati, artificialmente frazionati**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

56

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF

I destinatari del d.lgs. 231/2007 che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni in merito all'uso del contante riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della l. 689/1981 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla **Guardia di Finanza** la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

(Art. 51 d.lgs. 231/2007, come modificato prima dall'art. 12, co. 11, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e poi dall'art. 8, co. 7, d.l. 2 marzo 2012, n. 16)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 57

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF

Le comunicazioni agli Uffici Territoriali del MEF (delegati alle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori ex art. 58 d.lgs. 231/2007) riguardano tutte le infrazioni ex art. 49, anche quelle relative ad irregolarità di importo superiore a 250.000 euro, non assoggettabili ad oblazione, fino ad oggi da comunicarsi direttamente al MEF



Le comunicazioni di cui all'art. 51 d.lgs. 231/2007 possono essere redatte in carta libera attraverso raccomandata A/R da indirizzarsi alla competente Ragioneria Territoriale. In esse dovranno essere trascritte:

- le generalità del soggetto/i che ha/hanno commesso le infrazioni;
- le circostanze in cui il segnalante, nell'ambito dei propri compiti di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni e attività, ha preso atto della irregolarità;
- il nominativo del segnalante ed i suoi riferimenti.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 58 58

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Mittente: Dr.....  
Via....., città.....Tel.....

**Spett. Ragioneria Territoriale dello Stato**  
Sede di.....

**Oggetto: Comunicazioni di irregolarità**  
**Transazioni in contanti**  
**ex art. 49 DLgs 231/2007**

Ill.ma Ragioneria Territoriale,  
Il sottoscritto ....., in relazione alla propria attività di dottore commercialista è incaricato della tenuta delle scritture contabili della società XXX.  
In relazione a tale incombenza ha ravvisato, in occasione della registrazione di movimentazioni contabili in partita doppia, che la fattura n. ..., del ..... di euro X + Iva per totale euro XX emessa dalla società Y nei confronti della società Z è stata regolata con pagamento in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo le disposizioni di cui all' art. 49 co. 1 D.lgs 231/2007.

Luogo ..... Data .....

Distinti saluti  
Dottor .....

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 59

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### LE SANZIONI

**Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 % dell'importo trasferito.**

La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di **tremila euro**.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

Infine, in caso di transazioni di importo **non superiore a 250.000 euro**, permane la possibilità di eseguire un pagamento in misura ridotta (cd. oblazione) pari al 2% dell'importo trasferito (vd. art. 60, co. 2).

Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione e chiude definitivamente il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16 della l. 689/1981.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 60

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### LE SANZIONI

#### DECORRENZA (circ. MEF n. 2/2012)

Vecchie sanzioni: per irregolarità commesse entro il <b>15 giugno 2010</b>	Nuove sanzioni (ivi compresa la minima da 3.000 Euro): per irregolarità commesse dal <b>16 giugno 2010</b>
--	--

Il nuovo **minimo di € 3.000** delle sanzioni si applica a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti, a mezzo assegni o titoli al portatore allo scopo di scoraggiare tutti gli **strumenti di pagamento anonimi** (d.l. 78/2010 + circ. MEF prot. n. 281178/2010)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 61

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### LE SANZIONI PER I PROFESSIONISTI

L'omessa comunicazione al MEF delle infrazioni all'art. 49 comporta l'applicazione, in capo ai professionisti:

- della sanzione amministrativa pecuniaria **dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione** (ex art. 58, co. 7, D.Lgs. 231/2007)
- con un minimo di 3.000,00 euro** (ex art. 58, co. 7-bis, primo periodo, D.Lgs. 231/2007)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 62

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

**LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE**

**L'ITER DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

**1. LA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE**

Segue alla comunicazione effettuata dai soggetti obbligati ai sensi dell' art. 51 del d.lgs. 231/2007, tra cui anche i professionisti.

L' ufficio ricevente, dopo aver valutato se la segnalazione sia completa e procedibile, ha 90 giorni di tempo dal protocollo di arrivo della stessa per notificare la contestazione all'autore della violazione.

Detto termine è chiaramente interrotto ove l' ufficio sia costretto a richiedere ulteriori elementi al segnalante: in tal caso i termini si riaprono dal momento della ricezione dei dati richiesti.

*Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti*

63

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

**LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE**

**L'ITER DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

**2. LA FASE ISTRUTTORIA**

Alla contestazione da parte del MEF o della Guardia di Finanza segue l' istruttoria, nel corso della quale possono essere inviate memorie difensive scritte da parte del soggetto (persona fisica o giuridica) al quale è imputata la violazione.

Dette memorie devono essere inviate entro i 30 giorni dalla notifica, anche se il MEF si premura di precisare che questi termini possono essere dilatati per consentire alla parte una piena difesa, o anche per l' eventuale audizione della stessa presso la Ragioneria territoriale competente.

*Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti*

64



Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

**LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE**

**L'ITER DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

**3. LA DECRETAZIONE DELLA SANZIONE**

A questo punto, si procede alla decretazione della sanzione, ovvero al proscioglimento nel merito o all'archiviazione per motivi procedurali (ad es. decadenza o prescrizione). Nella circolare si precisa che la motivazione deve essere congrua ed esaustiva, dovendo fornire elementi di risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte; si precisa altresì che la sanzione è irrogata per le contestazioni relative ad importi per cui sia stata data la possibilità di obblare al momento della contestazione.

**4. LA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO**

Alla decretazione fa seguito la notifica del provvedimento sanzionatorio alla parte entro i termini stabiliti per la prescrizione, vale a dire entro cinque anni dal momento dell'avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni (ai sensi della legge n. 689/1981).

*Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti*

65

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

**LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE**

**L'ITER DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

**5. LA FASE ESECUTIVA**

Infine, il procedimento si conclude con l'esecuzione: notificato il decreto, e scaduti i termini di impugnabilità, ove non fosse presentato il ricorso da parte dei soggetti sanzionati e sospesa dal giudice l'esecuzione, l'ufficio deve inviare una lettera di sollecito di pagamento, prima dell'eventuale iscrizione a ruolo dell'importo della violazione tramite Equitalia.

*Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti*

66

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### IL RICORSO AVVERSO LE SANZIONI

Il ricorso va proposto esclusivamente innanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto (che diventano 60 se l'interessato è residente all'estero), mentre non è possibile rivolgersi al giudice di Pace.

Il MEF sottolinea l'inammissibilità del ricorso depositato oltre i termini.

In caso di sentenza sfavorevole, l'appello può essere proposto entro 6 mesi dalla data di deposito della sentenza o entro 30 giorni dall'eventuale notificazione della stessa, fermo restando che dal secondo grado in poi la rappresentanza in giudizio spetta esclusivamente all'Avvocatura dello Stato.

## LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### IMPORTI ECCEDENTI I 250.000 EURO

Nella circolare sono infine individuate le sei sedi delle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti per la trattazione di posizioni relative a quelle contestazioni della Guardia di Finanza aventi ad oggetto violazioni all' art. 49 per importi eccedenti i 250.000 euro, non obblabili:

- ROMA
- MILANO
- NAPOLI
- GENOVA
- BOLOGNA
- BARI

Tali sedi sono altresì competenti anche per quanto attiene alle violazioni dell' art. 50 (apertura di conti/libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) e dell' art. 51 (omessa comunicazione al MEF da parte dei soggetti obbligati).

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

## LE LIMITAZIONI ALL' USO DEL CONTANTE

### IMPORTI ECCEDENTI I 250.000 EURO


In ogni caso possono essere definiti con decreto motivato, e quindi trattati in ogni sede delle 22 RTS, i procedimenti relativi a violazioni di valore superiore a 250.000 euro, ma composti da più rilievi, tutti di importo inferiore o pari a 250.000 euro, per i quali, nel processo verbale di contestazione, sia stata concessa alle parti la possibilità di chiudere il procedimento con oblazione.

*Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti* 69

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

## IL REGIME SANZIONATORIO

*Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti* 70



**Fondazione Nazionale dei Commercialisti**

## SANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA

NORMA	TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE AMMINISTRATIVA
art. 57, c. 1	Mancato rispetto del provvedimento di sospensione di operazioni sospette	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro
art. 57, c. 3	Omessa istituzione dell' archivio informatico o del registro della clientela	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
art. 57, c. 4	Omessa segnalazione di operazioni sospette	Sanzione pecuniaria dall' 1 per cento al 40 per cento dell' importo dell' operazione non segnalata
art. 57, c. 5	Violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
art. 58, c. 7	Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni delle limitazioni all' uso del contante e di altri strumenti di pagamento o di deposito	Sanzione pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell' importo dell' operazione

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 72

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## SANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA

**ART. 57, CO. 1-ter**  
(inserito dal d.l. 78/2010)

↓

Alla violazione della disposizione di cui all'art. 28, co. 7-ter:

- per importi fino ad euro 50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro
- per importi superiori a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% dell'importo dell'operazione.

Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 73

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

## SANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA

**ART. 58, CO. 7-bis**  
(inserito dal D.L. 78/2010 e modificato dal D.L. 201/2011)

↓

- ❑ Per tutte le violazioni previste dall'art. 58, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro
- ❑ Per le violazioni delle limitazioni all'uso del contante (art. 49, co. 1) per importi superiori a cinquantamila euro, la sanzione minima è aumentata di cinque volte

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 74

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

### SANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA

<b>NORMA</b>	<b>TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE PENALE</b>
art. 55, c. 1	Inosservanza dell'obbligo di identificazione della clientela	Multa da 2.600 a 13.000 euro
art. 55, c. 4	Omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni relative al cliente e delle operazioni effettuate	Multa da 2.600 a 13.000 euro
art. 55, c. 5	Omessa comunicazione alle autorità competenti da parte degli <b>ORGANI DI CONTROLLO</b> di cui all' art. 52 delle infrazioni di cui hanno notizia	Reclusione fino a un anno e multa da 100 a 1.000 euro
art. 55, c. 8	Violazione degli obblighi di riservatezza	Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 75

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

### SANZIONI APPLICABILI AL CLIENTE

<b>NORMA</b>	<b>TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE PENALE</b>
art. 55, c. 2	Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l'operazione	Reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a 5.000 euro
art. 55, c. 3	Omesse o false informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale	Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 76

Fondazione Nazionale dei Commercialisti <b>SANZIONI APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI</b>		
<b>NORMA</b>	<b>TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE AMMINISTRATIVA</b>
art. 58, c. 1	Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore per un valore pari o superiore a <b>1.000</b> euro	Sanzione pecuniaria dall' 1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito
art. 58, c. 1	Emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a <b>1.000</b> euro senza l' indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità	Sanzione pecuniaria dall' 1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito
art. 58, c. 1	Violazione dell' obbligo di girare per l' incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.a. gli assegni bancari e postali emessi all' ordine del traente	Sanzione pecuniaria dall' 1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito
art. 58, c. 1	Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiali senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità	Sanzione pecuniaria dall' 1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito
art. 58, c. 2	Utilizzo di libretti di depositi bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a <b>1.000</b> euro	Sanzione pecuniaria dal <b>30</b> per cento al 40 per cento del saldo

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 77

Fondazione Nazionale dei Commercialisti <b>SANZIONI APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI</b>		
<b>NORMA</b>	<b>TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE AMMINISTRATIVA</b>
art. 58, c. 3	Mancata tempestiva estinzione o riduzione del saldo di libretti di deposito bancari o postali al portatore eccedente il valore di <b>1.000</b> euro	Sanzione pecuniaria dal <b>30</b> per cento al <b>40</b> per cento del saldo del libretto al portatore
art. 58, c. 3	Mancata tempestiva comunicazione alla banca o a Poste Italiane S.p.a. dei dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore	Sanzione pecuniaria dal <b>30</b> per cento al <b>40</b> per cento del saldo del libretto al portatore
art. 58, c. 4	Trasferimento mediante <i>money transfer</i> di denaro contante per importi pari o superiori a <b>1.000</b> euro	Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell' importo trasferito
art. 58, c. 4	Trasferimento mediante <i>money transfer</i> di denaro contante per importi superiori a <b>1.000</b> e inferiori a <b>5.000</b> senza l' avvenuta consegna dell' idonea documentazione	Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell' importo trasferito
art. 58, c. 5	Apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia	Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo
art. 58, c. 6	Utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri	Sanzione pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 78

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

### SANZIONI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA

**ART. 58, CO. 7-bis**  
(inserito dal D.L. 78/2010 e modificato dal D.L. 201/2011)

↓

- ❑ Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 58 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento
- ❑ Per le violazioni di cui al comma 3 dell'art. 58 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 79

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

### SANZIONI APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI

NORMA	TIPOLOGIA DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE PENALE
art. 55, c. 9	Indebito utilizzo, falsificazione o alterazione di carte di pagamento	Reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a 1.550 euro
art. 55, c. 9	Possesso, cessione o acquisto di carte o strumenti analoghi di provenienza illecita, falsificati o alterati	Reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a 1.550 euro

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 80



## **SANZIONI APPLICABILI AGLI ENTI**

### **Art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001, recante la Responsabilità amministrativa degli enti**

In relazione alla commissione dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Nel caso in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione è compresa fra le 400 e le 1000 quote.

In aggiunta alla sanzione pecuniaria possono essere applicate all'ente anche le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

## **ORGANI DI CONTROLLO E ANTIRICICLAGGIO**

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

**ORGANI DI CONTROLLO**

**L'ESONERO EX ART. 12, CO. 3-BIS**

I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III del d.lgs. 231/2007

L'esonero riguarda:

- l'adeguata verifica della clientela
- la registrazione e conservazione dei dati
- la segnalazione delle operazioni sospette

e vale per tutti i componenti degli organi di controllo, nelle società destinatarie e non della disciplina antiriciclaggio

*Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti* 83

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

**ORGANI DI CONTROLLO**

**ORGANI DI CONTROLLO CON REVISIONE**

In capo agli organi di controllo, ove incaricati anche del controllo contabile, permangono tutti gli obblighi di cui al Titolo II:

- adeguata verifica della clientela
- registrazione e conservazione dei dati
- segnalazione delle operazioni sospette alla UIF

Ciò in quanto i componenti, essendo necessariamente iscritti nel registro dei revisori contabili, rientrano tra i destinatari della normativa ex art. 13, co. 1, lett. b)

*Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti* 84

**ORGANI DI CONTROLLO CON REVISIONE**

Nel caso di organo collegiale, ad es. collegio sindacale, l'obbligo di adeguata verifica graverà su ciascun sindaco-revisore e non già sull'organo «collegio sindacale»

In quanto destinatari della disciplina, i sindaci-revisori devono inoltre ritenersi assoggettati all'obbligo di comunicazione al MEF, ex art. 51 dlgs 231/07

**SOCIETA' DESTINATARIE DEL D.LGS. 231/2007**

- Intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11)
- Professionisti (art. 12)
- Società di revisione (art. 13)
- Altri soggetti (art. 14)
- Altri soggetti destinatari degli obblighi (art. 10, co. 2)

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

**ORGANI DI CONTROLLO**

**SOCIETA' DESTINATARIE DEL D.LGS. 231/2007  
(art. 52, co. 1)**

- Il collegio sindacale
- il consiglio di sorveglianza
- il comitato di controllo di gestione
- l'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, co. 1, lett. b), dlgs 231/01

e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione presso i soggetti destinatari del decreto **vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze**, sull'osservanza dello stesso

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 87

Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti

**ORGANI DI CONTROLLO**

**SOCIETA' DESTINATARIE DEL D.LGS. 231/2007  
(art. 52, co. 2)**

Gli organi di controllo **devono comunicare**:

- alle autorità di vigilanza di settore le violazioni delle disposizioni attuative ex art. 7
- al titolare dell'attività/legale rappresentante le infrazioni all'obbligo di SOS
- al MEF entro 30 gg le infrazioni agli artt. 49-50
- all'autorità di vigilanza di settore entro 30 gg le infrazioni agli obblighi di registrazione

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 88

**SUSSISTENZA DEGLI OBBLIGHI EX ART. 51  
D.LGS. 231/2007**

Alcuni problemi ...

- natura dell'obbligo: individuale o collegiale?
- sussistenza dell'obbligo per gli organi di controllo senza  
revisione legale dei conti

Anche alla luce degli orientamenti del MEF (2013)